

Provincia di Pistoia

SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO MOBILIARE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI PROVINCIALI

Pistoia, 31.01.2007

IL DIRIGENTE ECONOMO PROVVEDITORE (Maurizio Bardini)

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

- 1.1 L'appalto ha per oggetto la somministrazione di gas naturale per uso cucina, produzione di acqua calda e/o vapore, riscaldamento, franco Gruppi di misura installati presso gli immobili provinciali elencati nell'allegato A) del presente Capitolato speciale di appalto.
- 1.2 La quantità di gas metano, misurata in standard metri cubi (Smc), che l'Appaltatore somministrerà all'Amministrazione, verrà quantificata a mezzo contatori fiscali attualmente installati in ciascuno dei punti di consegna previsti. È facoltà dell'Appaltatore installare a proprie spese dei contatori fiscali diversi da quelli attualmente presenti, purché questo non causi interruzioni nella continuità della somministrazione.

L'Amministrazione non rilascerà alcun titolo a garanzia dei quantitativi di somministrazione richiesti. Consumi inferiori o superiori rispetto alle quantità indicate non daranno diritto all'Appaltatore di richiedere indennizzi o di applicare penali nei confronti dell'Amministrazione.

Il corrispettivo si intende comprensivo della fornitura, del trasporto, dello stoccaggio, del vettoriamento, della distribuzione, di eventuali quote fisse e di qualsiasi addizionale non prevista dalle vigenti leggi. I corrispettivi dovuti per stoccaggio, trasporto e distribuzione saranno quelli definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

2. DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E TARIFFE

2.1 L'appaltatore si impegna a somministrare il gas metano oggetto del presente Capitolato per il periodo dal 01/06/2007 al 30/04/2009.

L'Appaltatore si impegna a somministrare, per la totalità dei punti di consegna indicati, la quantità necessaria a soddisfare i fabbisogni di ogni impianto.

Si riporta il dato storico dei consumi riferiti agli anni 2004 –2005: anno 2004 consumo di circa 633.500 Smc/anno per una spesa di € 431.000,00 circa e anno 2005 consumo di circa 717.000 Smc/anno per una spesa di € 488.000,00 circa.

L' ammontare stimato complessivo presunto dell'Appalto per l'intero periodo è di € 817.083,33 IVA esclusa.

Non dovranno essere addebitati alla stazione appaltante costi di attivazione e/o di inizio fornitura né canoni di alcun genere.

La gara verrà esperita con procedura aperta, in ambito U.E. ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta recante il prezzo più basso di cui all'art. 82 del citato decreto.

Si precisa che:

a) ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 l'offerta economica dovrà essere espressa nella forma **sconto netto in €cent/Smc** da applicarsi alla Tariffa Regolata stabilita dall'AEEGG e vigente nell'ambito territoriale su cui insiste ciascuna utenza.

Con tale dicitura si intende che in ciascun mese ogni utenza pagherà complessivamente, IVA esclusa, (ovvero a copertura degli oneri di materia prima, trasporto, stoccaggio, distribuzione, commercializzazione ed imposte) una somma pari all'esborso omnicomprensivo corrispondente all'applicazione della Tariffa Regolata dell'AEEG, depurato dello sconto di cui al punto precedente.

Lo sconto dovrà essere uno <u>sconto unico (fisso ed immutabile per tutta la durata contrattuale) per</u> tutte le utenze provinciali.

Lo sconto offerto si intende "netto al cliente finale", ovvero non soggetto ad ulteriori correzioni relative al potere calorifico superiore effettivamente misurato, né al coefficiente di adeguamento tariffario M vigente nell'ambito tariffario considerato;

<u>L'offerente dovrà DICHIARARE</u> che non sarà applicata al cliente alcuna penale relativa ad errata previsione dei volumi prelevati, su alcun orizzonte temporale e che non sarà applicata alcuna penale relativa ad una errata previsione del rapporto di prelievo fra mesi invernali e anno termico.

Si precisa che i costi della distribuzione locale e tutte le imposte e le addizionale, come stabiliti dalla normativa vigente, sono totalmente a carico della Stazione Appaltante e verranno evidenziati separatamente nelle fatture.

- b) non si darà luogo ad alcuna aggiudicazione ove intervengano ragioni di convenienza e di opportunità nell'interesse dell'Amministrazione aggiudicatrice;
- c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida o laddove una sola offerta, tra quelle pervenute, sia ritenuta valida;

3. FACOLTÀ UNILATERALE DI RINNOVO

3.1 L'Amministrazione si riserva la facoltà unilaterale di rinnovare il contratto per il periodo di un anno. A tal fine, entro sessanta giorni dalla scadenza del contratto, l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore

l'intenzione di avvalersi della facoltà di rinnovo; entro quindici giorni da tale comunicazione, l'Appaltatore potrà richiedere, per il periodo oggetto di rinnovo, l'eventuale aggiornamento dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Qualora il prezzo derivante dall'aggiornamento sia reputato conveniente dall'Amministrazione e sia inferiore ai prezzi praticati dall'eventuale Convenzione Consip al tempo in vigore, l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore il provvedimento di rinnovo notificandolo all'Appaltatore prima della scadenza del contratto a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. COLLAUDI E VERIFICHE

4.1 L'Amministrazione si riserva il diritto e la facoltà di eseguire in qualsiasi periodo, anche avvalendosi di laboratori esterni autorizzati, una verifica a campione della qualità del bene somministrato. Le verifiche potranno essere effettuate senza dare anticipato avviso all'Appaltatore. Nell'eventualità in cui il risultato delle suddette verifiche non trovasse riscontro con i parametri qualitativi minimi del prodotto richiesti, come definiti dall'A.E.E.G., l'Amministrazione addebiterà la totalità dei costi sostenuti per le verifiche all'Appaltatore, fatta salva l'applicazione delle penali previste all'art. 11) e l'eventuale attivazione della procedura prevista dall'art. 12) del presente capitolato.

5. OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

- 5.1 L'appaltatore dovrà provvedere per conto dell'Amministrazione, accollandosi ogni onere anche finanziario, all'espletamento di tutte le pratiche amministrative di risoluzione del contratto con il Fornitore precedente ovvero, ove ciò non fosse possibile tecnicamente, fornire ogni tipo di collaborazione necessaria per giungere a detta risoluzione compresa la richiesta di restituzione del deposito cauzionale versato. Alla scadenza del contratto dovrà in ogni caso essere garantita la continuità della fornitura sino al subentro del nuovo fornitore.
- 5.2 Ogni nuova utenza dovrà essere inserita tra quelle servite dall'aggiudicatario. Tutte le connesse incombenze di carattere tecnico/amministrativo rimangono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario senza oneri per l'Amministrazione mentre invece i "servizi di rete" effettuati dal distributore saranno a carico della Stazione Appaltante.
- 5.4 L'adeguamento alle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) deve essere automatico.

6. DOCUMENTAZIONE TECNICA

- 6.1 L'appaltatore si impegna a predisporre:
- a) un resoconto parziale da effettuarsi a metà della stagione termica sui consumi di gas nei vari fabbricati verificando l'andamento, i fabbisogni e le eventuali proiezioni di consumi e costi economici.
- b) un resoconto generale almeno una volta all'anno, sull'andamento dei consumi e delle spese sostenute dall'Amministrazione, nonché dei risparmi eventualmente conseguiti; tale resoconto dovrà contenere anche una valutazione di soluzioni migliorative ai fini della riduzione dei consumi e dell'aumento dell'efficienza degli impianti;

7. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

7.1 L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare nella esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente appalto le disposizioni di cui al D.lqs,626/94 e s.m.i.

7.2 L'appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'attività contrattuale, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da s.m.i.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedente vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente appalto.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti consente all'Amministrazione di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti fino alla regolarizzazione delle posizioni, senza che l'appaltatore possa vantare alcun diritto risarcitorio per il ritardato pagamento.

In caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti, l'Amministrazione potrà, oltre ad applicare penali, risolvere di diritto il contratto stesso.

Gli obblighi di cui sopra vincolano l'appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti i contratti e gli accordi sopra richiamati, o recedente dagli stessi, e ciò, indipendentemente dalla propria struttura e dimensione.

8. DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della ditta stessa, quanto dell'Amministrazione e dei terzi, in virtù delle forniture eseguite, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

9. GARANZIE: Garanzia a corredo dell'offerta - Garanzia di esecuzione

GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA:

L'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% (due per cento) dell'ammontare presunto dell'appalto indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario ai sensi dell'Art. 75 co. 8 del citato T.U degli Appalti.

GARANZIA DI ESECUZIONE:

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale ccome previsto dall'Art.113 co. 1 del citato T.U degli Appalti.

In caso di aggiudicazione ad un prezzo rapportabile ad un ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonchè l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia di esecuzione determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell'Art. 113 co.3 del citato T.U degli Appalti la garanzia di esecuzione, potrà essere progressivamente svincolata a partire dal 30.06.2007, con cadenza semestrale, in proporzione alle forniture effettuate entro il limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito.

10. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 10.1 La ditta aggiudicataria emetterà le bollette minimo con la cadenza stabilita dall'AEEGG;
- 10.2 Il corrispettivo delle bollette dovuto all'aggiudicatario sarà liquidato entro 30 giorni data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario.

L'appaltatore dovrà essere in grado di gestire le eventuali diverse aliquote IVA cui ha diritto l'Amministrazione provinciale in virtù della diversità di tipologia delle utenze.

La fatturazione periodica verrà effettuata per utenza;

10.3 La fatturazione dovrà evidenziare tutti gli oneri della fornitura ed essere conforme ai requisiti minimi di trasparenza previsti dalla Delibera AEEG n. 229/01 e successive modifiche ed integrazioni.

11. PENALI

- 11.1 In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base a quanto disposto nei successivi articoli l'Amministrazione provinciale potrà applicare le seguenti penalità:
 - ritardo nei tempi di attivazione della fornitura: € 200,00/die per i primi 30 giorni di ritardo; € 350,00/die dal 31° giorno in poi sino al 60° giorno con un massimo del 20% (venti per cento) del costo della fornitura per il periodo della mancata attivazione;
 - inadempienze connesse alla regolare esecuzione della fornitura (non imputabile all'Amministrazione): da € 200,00/die ad un massimo del 20% del costo mensile della fornitura del singolo punto presa e con l'obbligo di risarcire all'Amministrazione provinciale l'eventuale maggior danno e dello sconto non applicato sui consumi effettivi;
- 11.2 Si procede al recupero delle penalità attivando la garanzia fidejussoria o mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto all'aggiudicatario per il mese nel quale è assunto il provvedimento. Le penali applicate non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% dell'importo contrattuale

dell'appalto.

- 11.3 L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della stessa.
- 11.4 L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dall'applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile e dal presente capitolato per le eventuali violazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario essendo, così, fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o risolvere il contratto.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento saranno notificate all'appaltatore con Racc. A.R. o a mezzo fax.

12. INADEMPIENZE CONTRATTUALI, RISOLUZIONE

- 12.1 Il contratto potrà essere risolto di diritto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nei seguenti casi:
 - ritardo nei tempi di attivazione della fornitura per fatti imputabili all'appaltatore eccedente i 60 (sessanta)giorni;
- 12.2 Nel caso di interruzioni della fornitura non dipendenti da forza maggiore o da motivi di sicurezza l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto con il conseguente incameramento della cauzione e risarcimento dei danni ulteriori.

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- 1) giusta causa
- 2) reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali.
- b. il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia
- c. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto
- 12.3 Qualora le deduzioni per penali applicate (cfr. Art. 11 PENALI) superino il 10% dell'importo di contratto, l'amministrazione committente può risolvere il contratto, con escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.
- 12.4 Oltre ai casi previsti ai precedenti punti 12.1, 12.2 e 12.3, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto nei sequenti casi:
- a) allorché il fornitore non esegua le forniture in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- b) allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;
- c) allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- d) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- e) allorché il fornitore non ricostituisca la garanzia o l'assicurazione richiesta oppure una nuova garanzia o assicurazione, qualora, la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti.
- 12.5 Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

13. CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Pistoia. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e ss. C.p.c.

14. CESSIONE DEL CREDITO - CESSIONE DEL CONTRATTO

La Provincia non aderirà a cessioni di credito relative alla presente fornitura. E' fatto divieto di cessione del contratto.

15. SPESE CONTRATTUALI

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa e sono a carico del fornitore le spese di rogito, bollo e registrazione del contratto di appalto.

Il fornitore dovrà attenersi alle modalità di pagamento prescritte dalla Provincia, pena la revoca dell'aggiudicazione.

16. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si richiamano il D.Lgs 163/2006, le norme del Codice Civile e le delibere dell'A.E.E.G.